

Studio Associato Renata SELLA & Fausto GALLO

ragionieri commercialisti, revisori legali

Belluno, 13 Novembre 2012

Quaderni Bellunesi

OGGETTO: acconti scadenti il 30 novembre 2012 dovuti dai contribuenti persone fisiche per **IRPEF e cedolare secca** anno d'imposta 2012.

Termini di versamento

Le persone fisiche devono procedere al versamento delle somme dovute a titolo di secondo o unica rata di acconto IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche) e della cedolare secca per il periodo d'imposta 2012 entro il: **30 novembre 2012**.

Soggetti obbligati al versamento

I soggetti obbligati ad effettuare i versamenti d'imposta a titolo di acconto, sono ordinariamente coloro che nell'anno 2012 hanno presentato (o avrebbero dovuto presentare) la dichiarazione dei redditi 2011 e che nel corrente anno conseguono redditi per i quali è dovuta l'IRPEF e/o la cedolare secca.

Soggetti non obbligati al versamento

Non devono, invece, versare l'acconto i contribuenti che:

- non hanno conseguito redditi nell'esercizio precedente;
- nella dichiarazione dei redditi dell'anno 2011 al rigo RN33 denominato differenza, l'importo ivi indicato non è superiore a € 51,00;
- non conseguiranno redditi nell'anno 2012, ancorchè li abbiano conseguiti nel 2011;
- non hanno presentato la dichiarazione dei redditi per l'anno 2011 perchè non obbligati, ancorchè nel 2012 conseguiranno redditi ed evidenzieranno nella dichiarazione un debito IRPEF;
- nel periodo d'imposta 2011, pur avendo posseduto redditi, non hanno versato alcuna imposta all'atto della dichiarazione perchè avevano già subito ritenute in misura corrispondente o eccedente il debito d'imposta;
- hanno la certezza di non dover versare, nella successiva dichiarazione dei redditi riguardante l'anno 2012, l'IRPEF e/o la cedolare secca.

Studio Associato Renata SELLA & Fausto GALLO

ragionieri commercialisti, revisori legali

Metodi di calcolo

Esistono due metodi di calcolo degli acconti utilizzabili a discrezione del contribuente:

- 1) il metodo **storico**;
- 2) il metodo **previsionale**.

Il metodo **storico** utilizza, come base di calcolo, l'IRPEF risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'anno 2011. In particolare, si dovrà assumere come acconto IRPEF, il 99% del rigo RN33, ridotto al 96% per il secondo o unico acconto. E' stata infatti disposta la riduzione di 3 punti percentuali dell'acconto IRPEF per il 2012 (Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 21/11/2011, art. 1, comma 2). Di fatto l'acconto passa dal 99% al 96%; tuttavia, secondo quanto stabilito dal comma 5 dell'articolo 1 del predetto Decreto, tale riduzione ha effetto solo sulla rata di novembre 2012. La misura di riferimento per la prima rata di acconto che è scaduta il 9 luglio 2012 (ovvero il 20 agosto 2012 con la maggiorazione dello 0,40%) rimaneva fissata al 99%.

In base all'importo indicato al rigo RN33 della dichiarazione dei redditi dell'anno 2011 avremo tre casi:

- acconto non dovuto se l'importo non è superiore a € 51,65;
- acconto dovuto in unica soluzione entro il 30 novembre 2012 se l'importo è superiore a € 51,65 ma non a € 268,25;
- acconto dovuto in due soluzioni (di cui la prima entro il 9 luglio ovvero il 20 agosto 2012 con la maggiorazione dello 0,40% e la seconda entro il 30 novembre 2012) se l'importo è superiore a € 268,25.

Il metodo **previsionale** si base, invece, su una stima del reddito che si presume di conseguire nell'anno 2012 a cui poi andrà applicata la percentuale del 96% .

Sostanzialmente, qualora il contribuente preveda di conseguire nel 2012 un reddito inferiore rispetto a quello realizzato nel 2012, potrà effettuare un versamento inferiore a quanto dovuto o non effettuare alcun versamento nell'ipotesi in cui non risulti dovuta l'IRPEF.

La scelta di utilizzare tale metodo va attentamente valutata dovendo la procedura di stima tener conto di varie disposizioni legislative che si riflettono sul periodo d'imposta in corso. Qualora la previsione risultasse errata l'Ufficio applicherà la sanzione per insufficiente versamento pari al 30% di quanto non versato oltre agli interessi applicati in ragione del 2,5% annuo, salva comunque la regolarizzazione della violazione tramite il cosiddetto "**ravvedimento operoso**" **da eseguire entro il 30 settembre 2013**.

Per entrambi i metodi vanno comunque tenute in considerazione le disposizioni riguardanti i "beni concessi in godimento ai soci e/o familiari" e quelle relative alla "deduzione forfettaria per i distributori di carburante".

Studio Associato Renata SELLA & Fausto GALLO

ragionieri commercialisti, revisori legali

Beni concessi in godimento a soci e/o familiari

In considerazione dello specifico trattamento fiscale, introdotto dalla normativa (Decreto Legge 138/2011, art. 2, commi da 36-terdecies a 36-duodevicies) per i beni delle società e delle imprese concessi in godimento ai soci o ai familiari in base al quale, se il corrispettivo annuo pattuito per la concessione del bene è inferiore al valore di mercato del diritto di godimento di detto bene:

- in capo all'utilizzatore persona fisica (socio o familiare) si configura un reddito diverso pari alla differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo pattuito (D.P.R. 917/1986, art. 67, comma 1, lettera h-ter);
- per il concedente (società o ditta individuale) i costi relativi a tale bene sono indeducibili,

è stato stabilito che ai fini della determinazione dell'acconto 2012, è necessario ricalcolare l'imposta 2011 applicando le nuove disposizioni.

Conseguentemente:

- ✓ l'utilizzatore deve rideterminare l'IRPEF 2011 considerando l'aumento del reddito imponibile a seguito del reddito "diverso" derivante dalla disponibilità del bene;
- ✓ l'impresa deve rideterminare l'imposta di riferimento considerando l'aumento del reddito imponibile per effetto dell'ineducibilità dei costi del bene concesso al socio o familiare.

Distributori di carburante e deduzione forfettaria

I distributori di carburante che hanno usufruito per il 2011 di una delle seguenti deduzioni forfettarie: 1,1% - 0,6% - 0,4%, non devono considerare detta riduzione ai fini del calcolo dell'acconto dovuto per il 2012. L'acconto va quindi calcolato assumendo quale imposta 2011 quella che si sarebbe determinata senza tener conto della predetta deduzione forfettaria.

Rideterminazione dell'acconto IRPEF

In presenza delle seguenti fattispecie è opportuno valutare la convenienza ad applicare il metodo previsionale:

- **immobili assoggettati ad IMU** (imposta municipale propria).

Per effetto dell'introduzione dal 2012 dell'IMU che, per gli **immobili non locati** delle persone fisiche, è sostitutiva dell'IRPEF e relative addizionali, può risultare conveniente calcolare l'acconto IRPEF 2012 con il metodo previsionale considerando che nel 2012 detti immobili sono esclusi da IRPEF. Occorre infatti tener presente che **per gli immobili non locati** (compresi quelli concessi in comodato d'uso gratuito e quelli utilizzati ad uso promiscuo dal professionista proprietario dell'immobile) **risulta dovuta la sola IMU**, mentre per quelli locati risulta dovuta sia l'IMU, sia l'IRPEF.

Studio Associato Renata SELLA & Fausto GALLO

ragionieri commercialisti, revisori legali

➤ **Integrale deducibilità IRAP riferita al personale.**

Dal 2012 è prevista la deducibilità dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo del 100% dell'IRAP versata riferita al costo del personale dipendente e assimilato che era invece deducibile nell'anno 2011 nella misura del 10%.

Per i soggetti con dipendenti può quindi risultare conveniente determinare l'acconto IRPEF 2012 con il metodo previsionale.

Acconto cedolare secca

L'articolo 3 del Decreto Legislativo 23/2011 ha introdotto, **a partire dal 2011**, un nuovo regime facoltativo di tassazione dei redditi derivanti dalla locazione degli **immobili ad uso abitativo** e delle relative pertinenze.

La possibilità di optare per il regime facoltativo di imposizione è riservata alle **persone fisiche titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento di unità immobiliari abitative locate, che non agiscono nell'esercizio di un'attività di impresa, arti o professioni.**

L'opzione comporta l'assoggettamento del canone di locazione ad un'imposta sostitutiva di varie imposte operata, nella forma della cedolare secca, nelle seguenti misure:

- **21%** del canone annuo stabilito dalle parti per i contratti di locazione a **canone libero**;
- **19%** del canone annuo per i contratti di locazione a **canone concordato** e relativi alle abitazioni che si trovano nei comuni ad alta tensione abitativa (individuati dal CIPE) ovvero nei comuni con carenza di disponibilità (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia e comuni confinanti, nonché gli altri comuni capoluogo di provincia).

Si tratta di un sistema di tassazione alternativo a quello ordinario.

L'opzione da parte del locatore dell'immobile per il regime della cedolare secca **esclude l'applicazione** per il periodo di durata dell'opzione:

- **dell'IRPEF**, secondo le aliquote progressive per scaglioni di reddito **e delle relative addizionali** sul reddito fondiario prodotto dall'immobile locato;
- **dell'imposta di registro dovuta sul contratto di locazione** (generalmente prevista nella misura del 2% del canone pattuito);
- **dell'imposta di bollo sul contratto di locazione**;
- **dell'imposta di registro e di bollo sulle risoluzioni e sulle proroghe del contratto di locazione.**

L'acconto della cedolare secca è unitario; quindi, per verificare se l'importo dell'acconto dovuto debba essere versato in due rate o in unica soluzione, ovvero per

Studio Associato Renata SELLA & Fausto GALLO

ragionieri commercialisti, revisori legali

verificare se l'acconto non sia dovuto, occorre sommare tutti gli importi della cedolare secca dovuta per ogni contratto di locazione per il quale sia stata esercitata la relativa opzione per il periodo di imposta 2012. Nel caso in cui l'anno di prima applicazione della cedolare secca sia anche il primo anno di possesso dell'immobile, non è dovuto acconto, considerato che il relativo reddito nel precedente anno non è stato assoggettato ad imposta.

E' possibile ridurre gli acconti dovuti ricorrendo al metodo **previsionale**, in considerazione del fatto che nell'anno successivo i redditi da locazione di tali immobili non concorreranno alla formazione del reddito imponibile IRPEF.

Nell'ipotesi in cui si revochi l'opzione per la cedolare secca e quindi il reddito dell'immobile sia da assoggettare a cedolare secca solo per una parte del periodo d'imposta, è comunque possibile determinare l'acconto dovuto, per il periodo d'imposta di uscita dal regime della cedolare secca, con metodo previsionale per ridurre o azzerare l'importo da versare.

La disciplina della cedolare secca prevede il versamento dell'imposta in acconto e a saldo.

In particolare, l'acconto per il 2012 è dovuto in misura pari al 95% dell'imposta dovuta per l'anno precedente; tuttavia, come per l'IRPEF, va tenuto conto della riduzione dei tre punti percentuali, disposta dal citato D.P.C.M. 21/11/2011, applicabile solamente alla rata di novembre 2012.

Più specificatamente, in base all'importo del rigo RB11, campo 3 "Totale imposta cedolare secca" della dichiarazione dei redditi dell'anno 2011 avremo tre casi:

- acconto non dovuto se l'importo non è superiore a € 51,65;
- acconto dovuto in unica soluzione entro il 30 novembre 2012 se l'importo è superiore a € 51,65 ma non a € 279,90;
- acconto dovuto in due soluzioni (di cui la prima entro il 9 luglio ovvero il 20 agosto 2012 con la maggiorazione dello 0,40% e la seconda entro il 30 novembre 2012) se l'importo è superiore a € 279,90.

Sanzioni

In caso di omesso, insufficiente o ritardato versamento degli acconti d'imposta è dovuta la sanzione amministrativa nella misura del 30% dell'ammontare non versato oltre agli interessi moratori dovuti nella misura del 2,5% in ragione d'anno.

Ravvedimento operoso

E' possibile utilizzare l'istituto del "**ravvedimento operoso**" che consente di regolarizzare l'omissione o il tardivo adempimento pagando una **sanzione ridotta**,

Studio Associato Renata SELLA & Fausto GALLO

ragionieri commercialisti, revisori legali

rispetto a quella ordinaria del 30%, nelle seguenti misure:

- 1) dallo **0,2%** al **2,8%** se il pagamento viene effettuato entro il 14 dicembre 2012, cioè versando lo 0,2% per ogni giorno di ritardo.
Così, ad esempio, se verserò il 9 dicembre quanto dovuto il 30 novembre, pagherò una sanzione ridotta dell'1,80% (0,2% x 9 giorni di ritardo) anziché del 30%;
- 2) del **3%** se il pagamento è eseguito tra il 15° e il 30° giorno successivo alla scadenza.
Pagherò quindi la sanzione ridotta del 3% se verserò l'acconto tra il 15 e il 30 dicembre 2012;
- 3) del **3,75%** se il pagamento verrà eseguito oltre trenta giorni dalla scadenza, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione (30 settembre 2013).
Pertanto, per poter beneficiare della sanzione ridotta del 3,75% dovrò versare l'acconto tra il 31 dicembre 2012 e il 30 settembre 2013.

Sull'importo dell'acconto versato in ritardo si devono pagare anche gli interessi nella misura dell'2,5% in ragione d'anno calcolati a giorni, oltre alla sanzione.

Il ravvedimento è possibile a condizione che non siano iniziati accessi o verifiche da parte dell'Amministrazione Finanziaria alla data della regolarizzazione.

Modalità di versamento

Per il versamento delle imposte, compresi gli acconti, va obbligatoriamente utilizzato il modello unificato di pagamento F24.

La presentazione del modello deve avvenire in via telematica per i soggetti titolari di partita IVA, mentre quelli non titolari di partita IVA possono presentare il modello F24 anche in forma cartacea.

Il versamento delle imposte può essere effettuato anche utilizzando eventuali crediti che il contribuente vanta nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria e di altri enti. In tal caso viene effettuata la cosiddetta "compensazione".

A disposizione per ulteriori approfondimenti, vi saluto cordialmente.

Fausto GALLO